



CITTÀ DI OLBIA
Provincia di Olbia Tempio

**Regolamento per le manomissioni
delle pavimentazioni dei piani viabili**

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Disposizioni generali, campo di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare i compiti di tutela delle strade comunali mantenendole in perfetto stato di efficienza e sicurezza, regolamentando le fasi preparatorie e lavorative per la posa in opera delle tubature principali, secondarie, di allacciamento alle utenze private per la fornitura di acqua, fognature, posa cavi elettrici, telefonici, allacci alla rete del gas, il posizionamento in quota di chiusini, griglie, solette di copertura, pozzetti stradali a qualsiasi uso adibiti.
2. Tutti gli interventi sulle strade comunali potranno essere eseguiti esclusivamente da enti o società che gestiscono servizi di interesse pubblico, i quali hanno già ottenuto titolo ad operare e in regola con le prescrizioni del presente regolamento. Gli interventi potranno essere eseguiti sia direttamente dagli enti o società di cui sopra o da altre imprese subappaltatrici dei medesimi enti o società. Per queste, nei confronti del comune, risponderà l'ente o la società che ha affidato il subappalto.
3. Alle strade private ad uso pubblico sia cittadine che extraurbane (vicinali) non si applica il comma 2. Del presente articolo, fermo restando la obbligatorietà dell'acquisizione dell'autorizzazione al taglio e del rispetto di tutte le prescrizioni di cui al presente Regolamento.
4. Le presenti norme si applicano sia per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi esistenti sia per la realizzazione di nuove opere.
5. Si definiscono:
 - a) \Lavori programmati: da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo e sono quei lavori di elevata entità e durata, quali realizzazione di nuove linee idriche, fognarie di acque nere e bianche, reti gas, e posa in opera di cavi elettrici e telefonici.
 - b) Lavori Ordinari: lavori di modesta entità e breve durata di manutenzione ordinaria e straordinaria.
 - c) Lavori Urgenti: da eseguire entro 48 ore dalla richiesta via PEC con motivazione e dichiarazione di urgenza dell'intervento.

Articolo 2 - Tempo di rilascio dell'autorizzazione, durata dei lavori e cartello di cantiere

1. Il Comune di Olbia provvederà al rilascio della autorizzazione entro il termine massimo di quindici (15) giorni dalla data di arrivo della richiesta all'ufficio competente.
2. Il Comune si riserva la facoltà di disciplinare e/o di limitare le attività lavorative e l'utilizzo di macchine operatrici, che creino disturbo alla quiete pubblica, con ordinanza sindacale in conformità di quanto disposto dal D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni.
3. I lavori autorizzati dovranno essere eseguiti nei tempi previsti nell'autorizzazione. Eventuale proroga dei tempi potrà essere richiesta, con istanza motivata, prima della scadenza dei termini precedentemente stabiliti.
4. E' fatto obbligo da parte del titolare dell'autorizzazione di iniziare i lavori entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della autorizzazione medesima dandone contestuale comunicazione agli uffici tramite PEC o nota protocollata presso l'Ufficio protocollo del Comune. L'ultimazione dei lavori autorizzati deve essere comunicata agli uffici tramite PEC o nota protocollata all'Ufficio protocollo del Comune. In caso di mancata comunicazione di inizio lavori si applica una penale pari a €100,00 (cento) con decadenza della autorizzazione rilasciata. In caso di mancata comunicazione di fine lavori si applica una penale pari a € 500,00 (cinquecento).
5. É obbligatoria l'apposizione del cartello di cantiere con tutti gli estremi indicati nel documento autorizzativo. Le scritte devono essere eseguite con inchiostro indelebile

e il cartello posizionato in maniera visibile e leggibile a tutti. Ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 (cento) a € cinquecento (€ 500,00).

6. In ogni caso il richiedente autorizzazione al taglio è obbligato prima dell'inizio materiale dei lavori ad assumere tutte le informazioni relative alla eventuale presenza di sottoservizi all'interno dell'area che sarà interessata dal taglio ed eventualmente, qualora ce ne sia necessità, avanzare istanza al RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO affinché attivi la procedura di spostamento dei sottoservizi di cui trattasi secondo le modalità di cui al seguente art. 6. In caso contrario qualsiasi danno arrecato ai sottoservizi sarà di responsabilità del titolare dell'autorizzazione, che dovrà provvedere alla loro riparazione a proprie cura e spese, nonché alla segnalazione di danneggiamento e disservizio al gestore proprietario della infrastruttura danneggiata.

Articolo 3 - Polizza di responsabilità civile e polizza per la garanzia dei ripristini

1. I concessionari della autorizzazione della manomissione stradale, sono responsabili per eventuali danni, disagi e quant'altro che possano arrecare a persone, immobili, animali o cose durante l'esecuzione dei lavori e per i successivi dodici mesi a decorrere dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori.
2. I concessionari dovranno produrre annualmente ai sensi della normativa vigente:
 - polizza di responsabilità civile dell'importo di €. 500.000,00
 - polizza fideiussoria a garanzia della regolare esecuzione e del regolare ripristino delle manomissioni stradali dell'importo di €. 500.000,00.
3. Sono tenuti a produrre le polizze di cui al punto 2 anche i concessionari delle reti di telecomunicazione elettronica, così come previsto dall'art. 93 del D.Lgs. 01/08/2003 n. 259.
4. In deroga al comma 2, per gli interventi eseguiti prevalentemente con la tecnica della minitrincea o della microtrincea, limitatamente alla posa di infrastrutture per telecomunicazioni a banda larga e ultralarga, definiti all'art 18 - *Modalità di scavo e ripristino in caso di posa di infrastrutture digitali* del succitato regolamento, l'importo della polizza fideiussoria sarà pari al doppio del valore necessario ad eseguire i ripristini a perfetta regola d'arte. La stima per i ripristini dovrà essere calcolata in base al prezzario regionale vigente della Regione autonoma della Sardegna.

Articolo 4 –Modalità di contestazione per cattiva esecuzione ripristini

1. Acquisita la comunicazione di fine lavori, verrà effettuato un sopralluogo tecnico da parte del RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e in caso di non conformità del ripristino, il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO provvederà all'avvio del procedimento di contestazione del lavoro eseguito, fissando un termine non superiore a 7 (sette) giorni entro il quale il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere ad eseguire il ripristino a regola d'arte secondo le direttive del presente regolamento. Scaduto il termine, il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO provvederà a far eseguire il ripristino d'ufficio con affidamento ad impresa esterna nelle forme previste dalla normativa vigente, addebitando le spese sostenute al titolare dell'autorizzazione, ovvero incamerando l'importo relativo dalla cauzione prestata a garanzia della regolare esecuzione dei lavori. In questo caso il concessionario sarà tenuto alla ricostituzione della cauzione la quale dovrà permanentemente ammontare a € 500.000,00

Articolo 5 - Richiesta di autorizzazione su superfici di nuova costruzione

1. Qualora il richiedente inoltri domanda di manomissione stradale entro 24 mesi dalla realizzazione di lavori di rifacimento delle pavimentazioni stradali e/o pedonali di una determinata via, l'autorizzazione verrà rilasciata con la clausola non derogabile che il richiedente, una volta eseguiti i lavori, proceda al rifacimento completo del piano

viabile delle sezioni interessate, comprendente: la fresatura del fondo, la stesa di tappetino bituminoso, la rimessa in quota dei chiusini stradali ed il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale per l'intera larghezza della strada, ovvero al rifacimento completo del marciapiede manomesso o di altra superficie di natura diversa secondo le modalità individuata da questo regolamento nelle pertinenti sezioni.

2. **Il ripristino definitivo dovrà estendersi:**

- per una lunghezza pari alla lunghezza dello scavo relativo alla manomissione oltre 2 m nel tratto precedente e successivo;
- per l'intera larghezza della carreggiata/marciapiede nel caso di manomissione con sviluppo parallelo o inclinato rispetto all'asse della strada;
- per 2,50 m da entrambi i lati dello scavo effettuato nel caso di manomissione con sviluppo perpendicolare rispetto all'asse della strada.

Articolo 6 – Spostamento e/o danni a sottoservizi di proprietà di terzi

1. Qualora se ne presenti la necessità, previa istanza da parte del richiedente l'autorizzazione al taglio stradale, il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO può chiedere lo spostamento di tubazioni o condutture di proprietà di terzi (Enti, Società, Consorzi o privati). In questo caso i succitati soggetti sono obbligati ad eseguire i lavori di spostamento comunicando i tempi necessari durante i quali si interrompono i termini di rilascio della autorizzazione.
2. Le spese per gli spostamenti di cui al comma 1 sono a carico del richiedente l'autorizzazione.
3. Il richiedente l'autorizzazione al taglio ha facoltà di procedere a proprie cure e spese e acquisizione di tutti i nulla osta necessari, allo spostamento dei sottoservizi eventualmente interferenti.

Articolo 7 - Sospensione e revoca autorizzazione

1. Il Responsabile del procedimento, qualora si presentino cause di forza maggiore impreviste o imprevedibili o qualora la prosecuzione dei lavori comporti un pericolo reale e concreto per la incolumità di cose e persone o per la salute pubblica, può sospendere e/o revocare l'autorizzazione rilasciata.
2. Tranne il caso eccezionale di cui al comma 1. i lavori di cui trattasi nel presente Regolamento possono essere eseguiti durante tutto l'arco della giornata (h. 24) e per tutto l'arco dell'anno (365 giorni all'anno e 366 giorni all'anno in caso di anno bisestile).

Articolo 8 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore nei termini previsti dall'art. 8 del vigente Statuto Comunale *“I regolamenti del Consiglio e della Giunta, devono essere pubblicati all'albo comunale per quindici giorni ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione”*.

Articolo 9 – Aggiornamento del regolamento

1. La Giunta Comunale, con apposito atto, può aggiornare i valori economici di cui all'articolo 3.
2. Il Consiglio Comunale provvede ad approvare eventuali modifiche al presente regolamento;
3. È devoluta alla competenza del Dirigente competente la predisposizione della modulistica pertinente al presente Regolamento.

Articolo 10 - Retroattività

1. Le norme del presente Regolamento non sono retroattive. Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento seguiranno le regole di cui al

CAPO II

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA POSA DI CAVI ELETTRICI, TELEFONICI, POSA DI CONDOTTE IDRICHE, FOGNARIE, RETI DEL GAS

Articolo 11 - Elaborati tecnici per lavori programmati entro il 31 dicembre

1. Gli Enti e/o società esercenti i servizi in parola dovranno presentare entro il 31 dicembre un piano di interventi relativo alla realizzazione delle nuove linee programmate per l'anno successivo corredato della documentazione di cui al comma 2.
2. Il richiedente al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione deve presentare contestualmente alla domanda di manomissione della sede stradale la seguente documentazione:
 - relazione tecnica generale;
 - corografia della zona dell'intervento;
 - planimetria interventi annuali;
 - cronoprogramma;
 - planimetria dei singoli interventi in scala 1/200 ovvero in scala adeguata al tipo di intervento;
 - sezione tipo in scala 1/50;
 - planimetria viabilità alternativa (se necessaria) in scala 1/200;
 - planimetria segnaletica stradale in scala 1/200;
 - computo metrico estimativo;
 - progetto su supporto informatico compatibile con i programmi in possesso del comune di Olbia.

Articolo 12 - Elaborati tecnici lavori ordinari non programmabili annualmente

1. Per tutti gli altri lavori che debbano essere eseguiti ma che non sono né programmabili annualmente né hanno carattere di urgenza, i richiedenti dovranno presentare richiesta scritta, corredata dalla documentazione di cui al comma 2.
2. La documentazione da presentare contestualmente alla domanda di manomissione della sede stradale è la seguente:
 - corografia della zona dell'intervento;
 - crono programma dei lavori;
 - planimetria dell'intervento in scala 1/200 ovvero in scala adeguata al tipo di intervento;
 - sezione tipo in scala 1/50;
 - planimetria viabilità alternativa (se necessaria) in scala 1/200;
3. La richiesta di autorizzazione alla manomissione, deve essere presentata singolarmente per ogni lavoro da eseguire.

Articolo 13 –Deviazioni e segnaletica stradali

Sul richiedente l'autorizzazione ricade l'onere, in caso siano necessarie, per l'esecuzione dei lavori, di deviazioni e/o modificazioni del traffico veicolare e pedonale anche se parziale, ottenere le pertinenti ordinanze e accollarsi tutte le spese relative alla posa in opera di tutta la segnaletica verticale e la realizzazione di tutta la segnaletica orizzontale che si dovesse rendere necessaria. La suddetta ordinanza non potrà essere rilasciata senza aver ottenuto prima l'autorizzazione alla manomissione del piano viabile. Sarà altresì cura del richiedente ottenere tutti i nulla osta necessari ed in particolare il nulla osta da parte della soprintendenza archeologica qualora gli scavi debbano essere eseguiti in zona sottoposta a tutela da quest'ultima.

Articolo 14 – Sospensione e rigetto dell’autorizzazione

In caso di presentazione della domanda con documentazione mancante o inesatta rispetto a quella richiesta (salvo i casi di cui all’art. 2 comma 7 della L. 241\90 e ss.mm.ii.) gli Uffici comunali competenti provvederanno a chiederne l’integrazione o la correzione entro e non oltre il termine di 10 giorni (10). Qualora l’integrazione o la correzione non venga fatta pervenire entro il termine di dieci (10) giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione o correzione, la domanda di autorizzazione si intenderà respinta. Il Comune provvederà al rilascio dell’autorizzazione nei successivi sette (7) giorni dalla data di ricevimento della integrazione o correzione dei documenti.

Articolo 15 - Lavori d’urgenza

1. Nel caso di lavori da eseguirsi con urgenza, gli Enti di cui trattasi dovranno darne notizia tramite mail-PEC, nella quale venga dichiarata la motivazione dell’urgenza dell’intervento. L’intervento dovrà essere eseguito entro le 48 ore dalla data di invio della mail-PEC che dichiara l’urgenza, data che verrà assunta come quella di inizio lavori.
2. In caso di falsa dichiarazione d’urgenza ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10.000,00).
3. Anche per gli interventi eseguiti in regime di urgenza, sarà cura del richiedente, nel caso siano necessarie deviazioni e/o modificazioni del traffico veicolare e pedonale anche se parziali provvedere alla posa in opera di tutta la segnaletica verticale e la realizzazione di tutta la segnaletica orizzontale che si dovesse rendere necessaria accollandosene tutte le spese.
4. Ultimati i lavori richiesti in via di urgenza, il richiedente dovrà provvedere a “regolarizzare” la richiesta provvedendo nel giro di giorni 20 alla produzione di tutta la documentazione di cui al precedente art.12.
5. Qualora i lavori dichiarati urgenti non vengano eseguiti entro le 48 ore, gli stessi perderanno la caratteristica dell’urgenza e gli stessi potranno essere eseguiti solo previa presentazione dell’istanza di autorizzazione al taglio così come regolata dall’art. 12. L’eventuale inizio dei lavori senza la succitata autorizzazione sarà considerato abusivo e pertanto sanzionato in base al presente regolamento;

ARTICOLO 16 - Soggetto controllore

La Polizia Municipale procede, nei vari cantieri, alla verifica del possesso della autorizzazione al taglio rilasciata dal competente Settore comunale e, in caso di assenza, provvede a comminare la sanzione al trasgressore.

CAPO III
MODALITA' DI ESECUZIONE DEI TAGLI DEGLI SCAVI, REINTERRI E RIPRISTINI.

Articolo 17 – Tempi e modalità esecuzione dei lavori su carreggiata con superficie bituminosa e su marciapiedi in materiali bituminosi o cementizi;

1. L'esecuzione completa dei lavori di taglio della superficie, scavo, esecuzione delle attività di posa dei sottoservizi e del ripristino provvisorio deve essere ultimata:
 - entro 48 ore dalla PEC di comunicazione della esecuzione di lavori urgenti.
 - entro 15 giorni dal ricevimento della autorizzazione per i lavori ordinari.
2. Il taglio della superficie dovrà essere eseguito con apposito disco diamantato.
3. L'esecuzione dello scavo deve essere effettuata a pareti verticali; per l'esecuzione di scavi a grande profondità (maggiore di cm 100) potranno essere consentite tipologie diverse, la cui sezione e ripristino saranno determinate di volta in volta nelle concessioni.
4. Il riempimento dello scavo, sia in carreggiata sia nel marciapiede, sulle superfici con pavimentazione in conglomerato bituminoso deve essere realizzato come segue:
 - Letto di sabbia di **15cm**;
 - Posa della infrastruttura;
 - Copertura con sabbia da cm 15 al di sopra del piano finito della infrastruttura;
 - Riempimento con misto cementato (R325 in ragione di 50 kg/mc) o opportunamente costipato fino a circa 15 cm dal piano di rotolamento e cm 10 dal piano di calpestio del marciapiede;
 - Chiusura totale dello scavo con **realizzazione dello strato di collegamento, "binder", costituito da conglomerato bituminoso a caldo con aggregato lavico 10/25, opportunamente costipato con piastra da 500/700Kg in modo da avere una superficie piana senza avvallamenti in modo da avere uno spessore finito non inferiore a cm. 10;**
5. La presenza del sottoservizio deve essere segnalata tramite utilizzo di nastro segnalatore, interrato sulla verticale del servizio ad una distanza dal piano stradale pari a circa cm 30. Il nastro segnalatore, di tipo indelebile, deve riportare in chiaro i dati relativi alla tipologia del servizio interrato.
6. Il ripristino definitivo sia delle pavimentazioni stradali bituminose e marciapiedi in conglomerato bituminoso dovrà essere tassativamente terminato entro giorni 30 dalla data di invio della mail- PEC che dichiara l'urgenza, ed entro giorni 45 dal ricevimento della autorizzazione per i lavori ordinari.
7. Nel caso di taglio longitudinale il ripristino definitivo deve essere realizzato nel seguente modo:
 - a) Posa di strato di binder dello spessore di 7 cm dell'area interessata ai lavori per tutta la lunghezza dello scavo longitudinale per una larghezza che dovrà essere di m 0,80 per parte superiore allo scavo effettuato previa scarifica dello spessore di 10cm;
 - b) Posa di strato di usura dello spessore di 3 cm dell'area interessata ai lavori per tutta la lunghezza dello scavo longitudinale per una larghezza che dovrà interessare mezza carreggiata se la strada ha una larghezza maggiore di 7 ml e tutta la carreggiata se la strada ha una larghezza inferiore a 7,00 ml. In ogni caso il ripristino sul lato dell'area interessata dai lavori più vicino all'asse stradale dovrà avere una larghezza non inferiore a 1,5 m. Nel caso in cui l'area soggetta a manomissione interessi anche parzialmente più corsie il ripristino con strato di usura, previa scarifica, dovrà essere eseguito per tutta la larghezza della carreggiata.
 - c) La stesura del manto d'usura deve essere eseguita a raso, a filo del piano esistente e deve avvenire dopo un manifesto, consolidato e comprovato

costipamento del binder;

- d) **Se lo scavo è eseguito in vicinanza dei marciapiedi, il manto deve estendersi fino al bordo, anche se la distanza supera i cm. 50.**
8. **Nel caso di taglio trasversale della carreggiata la superficie da fresare dovrà essere di mt. 1,00 per parte superiore allo scavo effettuato (esempio: larghezza scavo effettuato di mt. 3,00 – fresatura di mt. 5,00);**
9. In entrambi i casi la superficie fresata dovrà essere rifinita con tappetino bituminoso steso con macchina vibrofinitrice e successivamente rullato.
10. **Lo strato di usura in conglomerato bituminoso fino, sarà costituita con un aggregato basaltico 0/8 dello spessore finito non inferiore a 3 cm.**
11. **Il costipamento dovrà essere eseguito con rullo del peso non inferiore a 16 -18 tonnellate.**
12. **La stesura del manto d'usura deve essere eseguita a raso, a filo del piano esistente e deve avvenire dopo un manifesto, consolidato e comprovato costipamento del binder.**
13. **Il ripristino definitivo della pavimentazione potrà esclusivamente essere parallelo o perpendicolare all'asse della strada; non saranno accettati ripristini ad andamento obliquo.**
14. Il richiedente l'autorizzazione al taglio è obbligato al ripristino della segnaletica stradale eliminata o danneggiata nel corso dei lavori.
15. **Nel caso in cui l'intervento di manomissione avvenga su un'infrastruttura stradale nella quale sono stati eseguiti lavori di realizzazione o rifacimento dello strato di usura, nella tratta interessata, nei ventiquattro mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di installazione, il ripristino degli strati di binder e usura deve essere esteso all'intera carreggiata interessata dallo scavo.**

Articolo 18 – Modalità di scavo e ripristino in caso di posa di infrastrutture digitali

1. Limitatamente alle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali si applica quanto stabilito dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 01/10/2013 (Gazzetta ufficiale n.244 del 17 ottobre 2013) salvo quanto previsto al punto 8.
2. In caso di utilizzo della tecnica della minitrinca, definita come all'art. 2 comma 1 lettera b2 del D.M. 01/10/2013, quando la minitrinca è ubicata in carreggiata il ricoprimento della struttura di contenimento dell'infrastruttura digitale non dovrà essere inferiore a 35 cm nelle strade urbane e 40 cm in quelle extraurbane.
3. In tutte le tipologie di strada, quando la minitrinca è ubicata in carreggiata, il riempimento dello scavo può essere realizzato, fino alla quota di intradosso dello strato di binder, con malta cementizia, eventualmente additivata con opportuno colorante, per garantire un immediato riconoscimento dell'infrastruttura digitale, mentre il **ripristino provvisorio deve essere realizzato mediante la chiusura totale dello scavo con "binder", costituito da conglomerato bituminoso a caldo con aggregato lavico 10/25, opportunamente costipato in modo da avere una superficie piana senza avvallamenti con uno spessore finito non inferiore a cm. 10;**
4. **Il ripristino definitivo delle pavimentazioni stradali bituminose e marciapiedi in conglomerato bituminoso dovrà essere tassativamente terminato entro giorni 30 dalla data di invio della mail- PEC che dichiara l'urgenza, ed entro giorni 45 dal ricevimento della autorizzazione per i lavori ordinari.**
5. **Per il ripristino definitivo gli strati di binder e usura devono essere ripristinati, previa scarifica, con materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelle degli strati originari al fine di garantire la continuità delle prestazioni della sovrastruttura in termini di portanza, aderenza, elasticità e permeabilità per una fascia, previa scarifica, posta a cavallo dello scavo, e simmetrica rispetto all'asse**

longitudinale dello scavo stesso. Al fine di consentire un miglior raccordo e collegamento con gli strati sottostanti della sovrastruttura stradale, la larghezza di tale fascia di ripristino in ambito urbano è pari a tre volte la larghezza dello scavo e in ambito extraurbano è pari a cinque volte la larghezza dello scavo stesso, e comunque in tutti i casi non inferiore a **100 cm**.

6. Nel caso in cui l'intervento di posa mediante scavo con minitrincea avvenga su un'infrastruttura stradale nella quale sono stati eseguiti lavori di realizzazione o rifacimento dello strato di usura, nella tratta interessata, nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di installazione, il ripristino degli strati di binder e usura deve essere esteso all'intera corsia interessata dallo scavo.

Articolo 19 - Tempi e modalità esecuzione lavori su superficie sterrata

1. L'esecuzione completa dei lavori di scavo, esecuzione delle attività di posa dei sottoservizi e del ripristino deve essere ultimata:
 - a) entro 48 ore dalla PEC di comunicazione della esecuzione di lavori urgenti.
 - b) entro 15 giorni dal ricevimento della autorizzazione per i lavori ordinari.
2. L'esecuzione dello scavo deve essere effettuata a pareti verticali; per l'esecuzione di scavi a grande profondità (maggiore di cm 100) potranno essere consentite tipologie diverse, la cui sezione e ripristino saranno determinate di volta in volta nelle concessioni.
3. Il riempimento dello scavo deve essere realizzato come segue:
 - a) Letto di sabbia
 - b) Posa della infrastruttura
 - c) Copertura con sabbia da cm 5 al di sopra del piano finito della infrastruttura
 - d) Riempimento con misto cementato (R325 in ragione di 70 kg/mc) opportunamente costipato a raggiungere la completa chiusura dello scavo.
4. La presenza del sottoservizio, deve essere segnalata tramite utilizzo di nastro segnalatore, interrato sulla verticale del servizio ad una distanza dal piano stradale pari a circa cm 30. Il nastro segnalatore, di tipo indelebile, deve riportare in chiaro i dati relativi alla tipologia del servizio interrato.
5. Decorsi 30 giorni dalla comunicazione di fine lavori il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ha l'obbligo di procedere alla verifica della correttezza della esecuzione
6. In caso di vizi del ripristino (quali cedimenti, affossamenti, distacchi e simili) il concessionario ha l'obbligo di procedere alle adeguate operazioni (ulteriore riempimento ecc...) sino alla esecuzione a regola d'arte;
7. Decorsi ulteriori 30 giorni per accertare la correttezza del ripristino verrà effettuato ulteriore sopralluogo;
8. In caso di ulteriore vizio, al concessionario sarà imposto il rifacimento completo dei lavori, con l'esecuzione di nuovo scavo e riempimento oltreché una penale da € 50,00 a € 500,00;

Articolo 20 - Modalità esecuzione lavori su strade e marciapiede lastronati e/o eseguiti con sanpietrini, autobloccanti, pietrini di cemento e similari

1. I lavori di monomissione, scavo e ripristino sulla viabilità e su marciapiede lastronati, eseguiti con sanpietrini e similari dovranno essere eseguiti con le seguenti modalità:
 - A) SMONTAGGIO E SEGNAZIONE
Gli elementi costituenti la superficie ove dovrà essere eseguito il lavoro di scavo dovranno essere rimossi salvaguardandone la integrità. In particolare gli elementi in lastre dovranno essere numerati per il riposizionamento nello stesso sito dal quale sono stati rimossi. In caso di rottura o danneggiamento, il concessionario è obbligato a provvedere alla sostituzione del pezzo (piastrella, sanpietrini o lastra che sia) con uno nuovo a proprie cura e spese.
 - B) SCAVO
L'esecuzione dello scavo deve essere effettuata a pareti verticali; per l'esecuzione di scavi a grande profondità (maggiore di cm 100) potranno essere consentite tipologie diverse, la

cui sezione e ripristino saranno determinate di volta in volta nelle concessioni.

C) RIEMPIMENTO DELLO SCAVO

Il riempimento dello scavo deve essere ultimato:

- a) entro 48 ore dal ricevimento della autorizzazione per i lavori eseguiti in regime di urgenza
- b) entro 15 giorni dal ricevimento della autorizzazione per i lavori ordinari e con le seguenti modalità per i diversi tipi di pavimentazione:

1) LASTRONATI

Il riempimento dello scavo deve essere realizzato come segue:

- a) Letto di sabbia
- b) Posa della infrastruttura
- c) Copertura con sabbia da cm 5 al di sopra del piano finito della infrastruttura
- d) Riempimento con misto cementato (R325 in ragione di 70 kg/mc) opportunamente costipato a raggiungere la quota di posa del massetto
- e) Realizzazione di massetto in cls RCK30 dello spessore di cm 15 armato con rete elettrosaldata filo 8mm maglia 20x20.
- f) Realizzazione del piano di allettamento in malta cementizia dosaggio 300Kg\mc dello spessore minimo di cm 3 e comunque adeguato alla conformazione della lastra da posare.
- g) Posa della lastra
- h) Stuccatura dei giunti mediante malta per stilatura.

2) SANPIETRINI E AUTOBLOCCANTI

Il riempimento dello scavo deve essere realizzato come segue:

- a) Letto di sabbia
- b) Posa della infrastruttura
- c) Copertura con sabbia da cm 5 al di sopra del piano finito della infrastruttura
- d) Riempimento con misto cementato (R325 in ragione di 70 kg/mc) opportunamente costipato a raggiungere la quota di posa del massetto;
- e) Realizzazione di massetto in cls RCK30 dello spessore di cm 15 armato con rete elettrosaldata filo 8mm maglia 20x20.
- f) Realizzazione del piano di allettamento in sabbia lavata dello spessore di cm 3.
- g) Posa dei sanpietrini;
- h) Vibratura dei sanpietrini mediante piastra vibrante a scoppio
- i) Stuccatura dei giunti con malta cementizia per sanpietrini con sabbia fine (02) lavata per gli autobloccanti

3) PIETRINI DI CEMENTO E SIMILARI

Il riempimento dello scavo deve essere realizzato come segue:

- a) Letto di sabbia
- b) Posa della infrastruttura
- c) Copertura con sabbia da cm 5 al di sopra del piano finito della infrastruttura
- d) Riempimento con misto cementato (R325 in ragione di 70 kg/mc) opportunamente costipato a raggiungere la quota di posa del massetto
- e) Realizzazione di massetto in cls RCK30 dello spessore di cm 15 armato con rete elettrosaldata filo 8mm maglia 20x20.
- f) Realizzazione del piano di allettamento in malta cementizia dosaggio 300Kg\mc dello spessore minimo di cm 3 e comunque adeguato alla conformazione della pavimentazione da posare.
- g) Posa della pavimentazione
- h) Stuccatura dei giunti mediante malta cementizia.

D) SEGNALAZIONE DELLA PRESENZA DEL SOTTOSERVIZIO

La presenza del sottoservizio, deve essere segnalata tramite utilizzo di nastro segnalatore,

interrato sulla verticale del servizio ad una distanza dal piano stradale pari a circa cm 30. Il nastro segnalatore, di tipo indelebile, deve riportare in chiaro i dati relativi alla tipologia del servizio interrato.

E) VERIFICA ED EVENTUALE RIPRESA DEL RIEMPIMENTO

1. Decorsi 30 giorni dalla comunicazione di fine lavori il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ha l'obbligo di procedere alla verifica della correttezza della esecuzione
 2. In caso di vizi del ripristino (quali cedimenti, affossamenti, distacchi e simili) il concessionario ha l'obbligo di procedere alle adeguate operazioni (ulteriore riempimento ecc...) sino alla esecuzione a regola d'arte;
 3. Decorsi ulteriori 30 giorni per accertare la correttezza del ripristino verrà effettuato ulteriore sopralluogo;
 4. In caso di ulteriore vizio, al concessionario sarà imposto il rifacimento completo dei lavori, con l'esecuzione di nuovo scavo e riempimento oltreché una penale da € 50,00 a € 500,00.
2. **Il ripristino della pavimentazione dovrà estendersi, per tutta la lunghezza dello scavo longitudinale, per una larghezza che dovrà essere di m 0,80 per parte superiore allo scavo effettuato.**

Articolo 21 – Chiusini e segnaletica verticale

1. In tutti i casi esaminati nel presente regolamento è sempre a carico del richiedente il rifacimento la rimessa in quota di chiusini stradali di qualsiasi forma e dimensione, il rifacimento completo della segnaletica verticale eventualmente manomessa.
2. Eventuali nuovi chiusini installati, dovranno essere dotati di guarnizione antirumore.
3. I lavori dovranno essere eseguiti in ottemperanza alla vigente normativa in materia di cantieri mobili.

Articolo 22- Divieto di riutilizzo delle rocce da scavo

1. In qualsiasi caso è fatto assoluto divieto di riutilizzare il materiale di risulta dei tagli e degli scavi per il riempimento per il riempimento dello scavo medesimo.

Articolo 23 – Tempo di rilascio delle autorizzazioni al taglio- Proroghe-

Il responsabile del procedimento, qualora si presentino situazioni imprevedibili o casi di particolare difficoltà o problematicità, è autorizzato a sfiorare i tempi di rilascio della autorizzazione rispetto a quelli previsti nei pertinenti articoli del presente regolamento.

1. Il Responsabile del procedimento, prima della scadenza dei termini ad esso imposti per il rilascio della autorizzazione, avvedendosi dell'impossibilità del loro rispetto è tenuto a relazione al Dirigente sulle motivazioni che gli impediscono il rispetto dei medesimi e chiede di poter adempiere in tempi diversi. Il Dirigente, presa visione delle motivazioni addotte dal Responsabile, aderisce o meno alla richiesta con propria decisione in cui fissa un termine perentorio non superiore a giorni 10 perché il Responsabile provveda a quanto di competenza. Scaduta la dilazione dei tempi senza che l'autorizzazione sia stata rilasciata (salvo casi di oggettiva, reale e comprovata impossibilità che il Responsabile del Procedimento documenterà) il Dirigente provvederà alla verifica della esistenza di eventuali mancanze da parte del Responsabile del Procedimento medesimo.

Articolo 24 - Penalità

1. La violazione delle modalità di ripristino stradale, così come indicate nel presente Regolamento per i vari tipi di pavimentazione comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10.000,00, da applicarsi al titolare dell'autorizzazione.

Articolo 25 – Modifiche in fase di esecuzione

1. Il Comune di Olbia si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle modalità di esecuzione autorizzate per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, necessità di lavori urgenti, sicurezza della circolazione, per adattarsi alle caratteristiche delle pavimentazioni o alla viabilità locale o qualora si verificano situazioni particolari in fase di esecuzione dei lavori come per esempio l'interferenza con altri sottoservizi esistenti, l'andamento non parallelo all'asse della carreggiata, la non regolarità della larghezza dello scavo, con tempistiche da concordarsi tra la Pubblica Amministrazione e i soggetti autorizzati alla manomissione.